



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 50/17 del 16.12.2014

PROGRAMMA STRAORDINARIO 2015-2017 PER L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA DALLA SARDEGNA

Premessa

Il presente programma ha come obiettivo l'eradicazione della peste suina africana (PSA) dalla Sardegna entro tre anni. Durante la sua attuazione potrà essere modificato, se necessario, alla luce delle esperienze maturate. E' stato redatto almeno in larga misura secondo un formato suggerito dalla Commissione Europea, alla quale sarà inviato ai fini di una sua approvazione e co-finanziamento per il 2015.


1. Dati storici sulla evoluzione epidemiologica della malattia in Sardegna

La PSA è presente in Sardegna dal 1978, dove si è radicata in Barbagia, Baronia e Ogliastra. Una seria recrudescenza della malattia si è verificata a partire dal 2011, anche in territori al di fuori del tradizionale areale endemico. La situazione epidemiologica nel corso del 2013 e fino al 30 novembre 2014 è stata caratterizzata da un elevato numero di casi nelle popolazioni suine selvatiche, con rispettivamente 66 e 102 casi, distribuiti in ampie aree dell'isola e talvolta indicativi di una presenza virale non riportata tra i suini domestici, nei quali si sono riscontrati 109 e 80 focolai, rispettivamente. La presenza di suini clandestini e mantenuti al pascolo brado, e i conseguenti contatti dei suini domestici con il cinghiale, assenza di biosicurezza e pratiche di gestione dei suini molto carenti da un punto di vista igienico-sanitario in molte aziende, sono i principali fattori di rischio che hanno portato alla persistenza della PSA in molte aree isolate. La distribuzione geografica della malattia nel 2014 indica un'estensione dell'areale endemico (Mappa 1).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Mappa 1



2. Descrizione del programma

La situazione epidemiologica sopra illustrata impone una rielaborazione della strategia di controllo ed eradicazione della PSA, da mettere in atto sia sulle popolazioni suine domestiche che sul cinghiale, che tenga in dovuta considerazione anche le problematiche economiche, sociali ed ambientali che concorrono al persistere della malattia.

Il presente programma sanitario si prefigge di eradicare la PSA dalla Sardegna mediante una serie di misure e di azioni straordinarie, aggiuntive a quelle già stabilite dalla legislazione nazionale ed europea, che saranno condotte su tutto il territorio regionale in modo coordinato, graduale, progressivo e centripeto, a partire dalle aree regionali a minore rischio.

Durante il primo anno (2015), l'obiettivo sarà eliminare tutte le fonti di virus nelle tre province storiche di Cagliari, Oristano e Sassari, con esclusione delle aree in cui l'infezione si è recentemente riscontrata (anche) nel cinghiale. Nel corso del secondo anno (2016), l'obiettivo sarà eliminare tutte le fonti di virus dall'intero territorio delle tre province suddette e di intervenire in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

modo efficace anche in provincia di Nuoro. Nel corso del terzo anno (2017), oltre al consolidamento dei risultati raggiunti nei due anni precedenti, l'obiettivo sarà l'eradicazione della malattia dalla provincia di Nuoro e dall'intera Sardegna.

Al termine del 2015 saranno valutati gli indicatori di efficienza ed efficacia riportati al punto 4.4.11, per gli eventuali aggiustamenti delle misure ed azioni stabilite nel presente programma.

Le azioni straordinarie di cui ai punti 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4, del presente programma saranno attivate a partire dal 1 Febbraio 2015, tenendo in considerazione i tempi necessari per le appropriate procedure amministrative relative al suo avvio. Tuttavia, le attività di formazione e informazione degli allevatori saranno attuate già a partire dal gennaio 2015.

Il presente programma sarà condotto in parallelo ed in sinergia con la misura per il miglioramento del benessere animale (di seguito denominata "misura 14") di competenza dell'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sardegna, che la Regione stessa sta finalizzando ai fini di un finanziamento da parte della Commissione Europea nell'ambito dei fondi per lo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 (Regolamento (UE) N. 1305/2013). Tale misura, che comprende la messa in atto di pratiche di allevamento tese a migliorare il benessere animale ma anche, indirettamente, la prevenzione delle malattie trasmissibili, ed i premi per gli allevatori ad essa correlati, sarà un elemento importante di incentivo e di supporto alle azioni sanitarie di contrasto ed eradicazione della PSA di competenza dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL).

3. Misure del programma

3.1 Riassunto delle misure

Oltre all'applicazione delle normative nazionali ed europee per il controllo della PSA, la registrazione delle aziende suinicole, la identificazione dei suini e la regolamentazione delle movimentazioni dei suini e dei loro prodotti, il presente programma di eradicazione prevede le seguenti misure straordinarie:

- Informazione, formazione e comunicazione per gli allevatori, i cacciatori e la popolazione in generale;
- lotta al suino clandestino e al pascolo brado;
- miglioramento dei livelli di biosicurezza nelle aziende suinicole;
- controlli rafforzati sulle aziende suinicole ai fini anche della assegnazione di una specifica qualifica sanitaria alle aziende stesse;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- controlli rafforzati su stabilimenti, macellerie, ristoranti, aziende agrituristiche e aziende agriturismo-venatorie, porti e aeroporti;
- misure specifiche atte a favorire l'eradicazione della PSA nei cinghiali.

Un altro elemento straordinario del programma sarà rappresentato dalla misura 14 per il benessere animale, che sarà attuata in parallelo ma sinergicamente con le azioni sanitarie previste per le aziende suinicole.

3.2 Organizzazione, supervisione e ruolo delle parti interessate

Premessa

Tenuto conto delle indicazioni ricevute dalla Commissione Europea a seguito dell'audit del Food and Veterinary Office del 2013, il presente programma si prefigge di eliminare le criticità esistenti, ed innanzitutto quelle di sistema, attraverso una rivisitazione della linea di comando e della struttura organizzativa.

A partire dalla fine del 2014 la Regione Sardegna ha pertanto organizzato le strutture regionali coinvolte nella lotta alla PSA in una forma innovativa che consenta di affrontare in modo determinato e coordinato le problematiche sanitarie, economiche, sociali e ambientali che concorrono al perdurare della PSA in Sardegna.

Il responsabile unico per la eradicazione della PSA in Sardegna è il Responsabile della Unità di Progetto (UDP) di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 25.11.2014 n. 47/3 e alla Legge Regionale 17 Dicembre 2014 che stabilisce "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana". Questi due atti stabiliscono il ruolo e le competenze della Unità di Progetto e del suo Responsabile. In particolare, il Responsabile dell'UDP coordina i servizi veterinari delle ASL, le strutture amministrative e tecniche della Regione e gli enti territorialmente competenti al fine della gestione unitaria e integrata di tutti gli adempimenti connessi alla profilassi ed eradicazione della PSA. Il Responsabile dell'UDP garantisce l'attuazione di questo programma e la sua sinergia con la misura 14.

Come previsto dalla Legge Regionale summenzionata, in caso di inerzia da parte del Sindaco nell'esercizio del potere di emanare le ordinanze di propria competenza necessarie ai fini della eradicazione della PSA, il Responsabile dell'UDP è nominato Commissario ad acta e provvede, in via sostitutiva, alla emanazione delle suddette ordinanze.

Organizzazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ministero della Salute (di seguito indicato Ministero): è l'Autorità Centrale del Servizio Sanitario Nazionale, preposto alla funzione di indirizzo e programmazione in materia sanitaria, alla definizione degli obiettivi da raggiungere per il miglioramento dello stato di salute della popolazione e alla determinazione dei livelli di assistenza da assicurare a tutti i cittadini in condizioni di uniformità, sull'intero territorio nazionale.

Il Segretariato Generale, ex Dipartimento per la Sanità Pubblica veterinaria della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, attraverso la Direzione Generale per la Sanità Animale e i Farmaci Veterinari con il Centro Nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali, garantisce i flussi informativi verso le principali organizzazioni internazionali (Commissione Europea – FAO – O. I. E.) e le Istituzioni nazionali.

L'Unità Centrale di Crisi, in capo al Ministero, è convocata con cadenza variabile e secondo le necessità, ed ha la funzione di monitorare e valutare costantemente l'andamento delle attività ordinarie e straordinarie inerenti il Piano, la situazione epidemiologica, l'evoluzione dei focolai sul territorio, analizzare le segnalazioni relative alla presenza dei selvatici, definire le eventuali azioni correttive.

L'unità centrale di Crisi per la PSA, nella sua composizione ordinaria, è così organizzata:

- Ministero della Salute Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;
- Unità di Progetto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 25.11.2014 n. 47/3 e al disegno di Legge Regionale ad essa allegato, integrato con la presenza di uno o più rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della regione Sardegna per gli aspetti gestionali nei territori di loro competenza;
- Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine (CEREP) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche per gli aspetti tecnico-scientifici di riferimento;
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
- Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (Delib.G.R. n. 33/7 del 12.9.2003).

La composizione dell'Unità di Crisi Centrale per la PSA può essere integrata di volta in volta, su indicazione del Ministero e/o del Responsabile dell'UDP, con rappresentanti istituzionali nazionali e/o regionali, con esponenti delle associazioni di categoria del settore suinicolo e con esperti del mondo scientifico ed accademico.

Nell'ambito del Ministero opera il Gruppo degli esperti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 54/2004 che assiste il Ministero:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta, conformemente ai criteri dettati all'articolo 16, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 54/2004;
- b) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo n. 54/2004; tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici;
- c) nella stesura del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici da presentare alla Commissione in conformità ai criteri di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 54/2004;
- d) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della PSA dalla zona infetta per il selvatico e, all'occorrenza caso per caso, nelle aree rilevanti per peste suina africana nei suini domestici.

Regione Sardegna: in ambito regionale, in materia di eradicazione della PSA, l'autorità è il Responsabile dell'UDP di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 25.11.2014 n. 47/3 e alla Legge Regionale del 17 Dicembre 2014.

Il Responsabile dell'UDP riferisce con cadenza trimestrale al Ministero le risultanze delle attività straordinarie di cui al Programma di eradicazione della peste suina africana nonché le attività ordinarie di sorveglianza e controllo della malattia.

Le Unità di Crisi Locali (UCL) sono istituite con atto formale da parte delle ASL, e si occupano del coordinamento delle azioni inerenti l'estinzione dei focolai e delle azioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza.

Il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL coordina l'UCL.

Ogni qualvolta si verifichi un focolaio nel territorio di propria competenza, il responsabile del Servizio di Sanità animale convoca l'UCL e trasmette all'UDP entro 48 ore il relativo verbale. Inoltre il responsabile del Servizio di Sanità animale della ASL cura l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in proposito, secondo le modalità di cui al Manuale Nazionale delle Emergenze ed al Manuale Operativo delle Pesti Suine, nonché quelli previsti dal presente programma.

In ogni UCL sono previste obbligatoriamente le seguenti figure:

- un responsabile per ogni area funzionale nell'ambito della ASL (Area A, B, C);
- un rappresentante dell'UDP;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- un funzionario amministrativo dell'ASL;
- il responsabile del Dipartimento territoriale competente per territorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale ;
- il responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale o un suo delegato;

3.3 Descrizione dell'area geografica ed amministrativa in cui il programma sarà implementato

La Regione Sardegna ha un'estensione di 24.089 Km²; da un punto di vista amministrativo l'isola è suddivisa in quattro Province (Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro) e otto Aziende Sanitarie Locali (ASL) a loro volta suddivise in distretti sanitari.

Le misure di controllo previste dal presente Programma saranno applicate su tutto il territorio regionale con strategie di intervento diversificate e specifiche nelle diverse zone, sulla base di una valutazione del rischio.

3.4 Descrizione delle misure del programma

3.4.1 Informazione, formazione, comunicazione

Una appropriata strategia di informazione, formazione e comunicazione sarà fondamentale per il successo del presente programma di eradicazione. Saranno attuati un gran numero di eventi formativi e informativi per gli allevatori sardi, in sinergia con le analoghe attività previste dalla misura 14, durante i quali gli allevatori verranno informati sui contenuti del presente programma di eradicazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione degli allevatori sulla biosicurezza aziendale e sulle buone pratiche di allevamento.

Le attività di formazione e l'informazione saranno declinate in modo appropriato, attraverso elementi di mediazione culturale, quali ad esempio l'uso della lingua sarda, e includeranno l'uso di TV, giornali, social networks, etc., per raggiungere in modo adeguato tutti i soggetti interessati, inclusi coloro che detengono suini come attività complementare ad altra attività principale (allevatori "non-professionisti"). Anche questi ultimi, così come i cacciatori, saranno tenuti a frequentare appositi corsi di formazione.

Specifiche attività di formazione saranno destinate al personale dei Servizi Veterinari delle ASL, del Corpo Forestale, Ente Foreste, agli appartenenti alle Compagnie barracellari, e ad ogni altra struttura deputata al controllo del territorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Più in generale, campagne di comunicazione saranno destinate a tutta la popolazione, condotte anche nelle scuole, in modo da creare il massimo consenso possibile attorno alle misure di eradicazione previste da questo programma.

3.4.2 Lotta al suino irregolare ed al pascolo non-controllato (brado)

La lotta ai suini detenuti irregolarmente e il depopolamento delle popolazioni suine mantenute al pascolo non controllato costituiscono un pilastro delle misure di eradicazione e rappresentano il prerequisito essenziale all'espletamento dell'azione prettamente sanitaria. Il depopolamento sarà rivolto agli animali della specie suina che interponendosi tra le metapopolazioni di cinghiali e gli allevamenti registrati e legali rappresentano il principale fattore di rischio per la persistenza della PSA in Sardegna. Il depopolamento si potrà rendere necessario anche in tutti i casi di carenza ricorrente e insanabile dei requisiti di biosicurezza delle strutture aziendali.

Ai fini delle azioni di cui ai punti 3.4.2, 3.4.3 e 3.4.4, il territorio della Sardegna è suddiviso in 4 grandi raggruppamenti (vedi mappa 2), in funzione di una analisi del rischio che viene periodicamente aggiornata almeno su base semestrale. In questi territori così raggruppati le suddette azioni saranno attivate in modo co-ordinato, graduale, progressivo e centripeto, partendo dai comuni alla periferia dei raggruppamenti, secondo un gradiente di rischio predefinito, ed in sinergia con le azioni previste dalla misura 14.

Una volta risanato il territorio, sia con l'eliminazione attraverso l'azione di depopolamento dei suini detenuti illegalmente, che attraverso la ricognizione del territorio per la raccolta e l'eliminazione delle carcasse eventualmente rinvenute, si procederà alla fascia di territorio successiva, con il contemporaneo consolidamento della sorveglianza nel territorio già risanato.

L'azione di avvistamento e di segnalazione sarà effettuata principalmente dal personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dell'Ente Foreste della Regione e da altre forze di polizia. Sulla base di questo input, le squadre di depopolamento provvederanno all'abbattimento dei capi bradi anche avvalendosi della deroga prevista dall'art. 18 del Regolamento CE n. 1099/2009.

Il Responsabile dell'UDP intraprenderà tutte le azioni ritenute utili e necessarie a seguito del ritrovamento di suini irregolari, darà disposizioni e organizzerà le squadre di intervento per il rilevamento di detti suini e il loro successivo abbattimento, pianificando gli interventi in stretta collaborazione con gli enti interessati e le forze di polizia.

Gli interventi di abbattimento dei suini e di smaltimento delle loro carcasse saranno condotti da una ditta specializzata previamente convenzionata con l'Amministrazione Regionale, tranne che nelle




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

situazioni in cui questi interventi, in considerazione delle minori difficoltà operative, possano essere condotti da altri soggetti individuati dalle autorità competenti per territorio.

Gli abbattimenti avverranno nel rispetto di apposito capitolato, immediatamente, o comunque entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione da parte del Responsabile dell'UDP, alla ditta incaricata.

Tutto ciò avverrà nel rispetto delle norme sul benessere animale (Reg. CE 1099/2009) e sullo smaltimento degli animali abbattuti (Reg. CE 1069/2009) e di procedure prestabilite.

Mappa 2





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.4.3 Miglioramento della biosicurezza aziendale

Al fine di una effettiva prevenzione della PSA, il presente programma si prefigge di migliorare la biosicurezza delle aziende suinicole sarde, incluse quelle a carattere familiare e di piccole dimensioni, e far sì che possano raggiungere la qualifica di "Azienda certificata per PSA" (vedi oltre il paragrafo sulla qualifica delle aziende).

La misura 14, che prevede compensi economici per gli allevatori che detengano suini, se questi sono mantenuti in accordo con standards predefiniti tesi a favorire il loro benessere, costituirà un importante incentivo per gli allevatori ad adeguare le strutture delle loro aziende e a detenere i loro animali applicando azioni aggiuntive rispetto alle normali pratiche di allevamento e rispettando i necessari requisiti di biosicurezza. Inoltre, saranno disponibili da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura sostegni finanziari per migliorare le strutture aziendali anche nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale. Tuttavia, in considerazione dei tempi necessari al miglioramento delle strutture aziendali, nel corso del primo anno di attuazione della misura 14, il requisito di ammissibilità ai compensi includerà la qualifica di azienda controllata per PSA, mentre a partire dal secondo anno sarà necessario possedere la qualifica di azienda certificata per PSA.

Le attività di miglioramento della biosicurezza saranno gradualmente effettuate anche nei contesti territoriali dove è presente una situazione di rischio (esempio avvistamento di animali detenuti al pascolo non controllato, evidenti situazioni di carenza di misure di biosicurezza, etc.), in cui sarà attivata una sorveglianza rafforzata (controlli ufficiali) sulle aziende suinicole da parte del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

I Servizi Veterinari registrano nella Banca Dati Nazionale (BDN) una azienda suina solo previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico-sanitarie, di benessere degli animali e dei requisiti di biosicurezza strutturali e gestionali delle aziende, ed impartiscono se necessario le dovute prescrizioni all'allevatore relative alla registrazione della azienda e alla identificazione degli animali cui l'allevatore deve adeguarsi entro un periodo non superiore a 15 giorni.

In caso di carenze relative alla biosicurezza, il Servizio Veterinario prescriverà al proprietario o detentore una serie di misure idonee a migliorare la situazione e a impedire i contatti diretti o indiretti tra animali di diverse aziende e tra i suini domestici e il cinghiale, secondo protocolli prestabiliti, tenendo in considerazione la situazione locale e la necessità di garantire una certa distanza tra azienda e azienda, in particolare per quel che riguarda nuove aziende. Le situazioni di assenza di biosicurezza devono comunque essere adeguate entro un massimo di due mesi, durante i quali dovranno essere introdotte misure atte a portare la biosicurezza aziendale almeno a



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

livelli minimamente sufficienti (tali ad esempio da evitare contatti diretti tra suini domestici e cinghiali) sebbene non ancora tali per garantire la qualifica di azienda certificata per PSA. Tale miglioramento deve essere verificato da appositi ulteriori controlli (vedasi punto specifico successivo) e seguito da ulteriori misure atte a migliorare la biosicurezza.

Le attività sopra descritte sono finalizzate a garantire che tutte le aziende suinicole della Sardegna raggiungano almeno la qualifica di azienda controllata per PSA entro il 30 novembre 2015. A tale scopo, il responsabile dell'UDP stilerà un calendario di interventi differenziato territorio per territorio che preveda un'estensione temporale massima di due mesi.

In caso di inadempienza alle prescrizioni sulla biosicurezza impartite dalla ASL, si procederà alla chiusura dell'allevamento, anche qualora gli animali siano risultati negativi alla PSA, con destinazione dei capi alla macellazione se conformi alle normative sulla sicurezza alimentare; in alternativa si procederà al depopolamento dell'azienda, coordinato dal Responsabile dell'UDP.

Il pascolo dei suini al di fuori delle strutture e recinti aziendali non sarà consentito nell'intero territorio della Sardegna fintanto che il presente programma di eradicazione non porti almeno alla eradicazione della malattia da larghe parti dell'isola, ed in particolare in quei territori ben definiti che potrebbero essere destinati al pascolo, a condizione che gli animali possano essere facilmente rinchiusi in idonee strutture ogniqualvolta questo sia necessario ai fini sanitari. Gli allevatori sottoscrivono uno specifico protocollo che dettagli le ulteriori condizioni che dovranno essere rispettate per il mantenimento dei suini al pascolo regolamentato.

3.4.4 Controlli nelle aziende suinicole e attività di sorveglianza clinica, sierologica e virologica

Le attività di controllo ufficiale saranno condotte da parte dei Servizi Veterinari della ASL e saranno modulate in funzione del contesto territoriale e della situazione epidemiologica, tenendo in considerazione lo stato di avanzamento del presente programma e una valutazione del rischio che sarà anche basata sui risultati degli anni precedenti. Inoltre è da sottolineare che le aziende suinicole saranno soggette non solo ai controlli ufficiali da parte dei servizi veterinari ma anche ai controlli previsti nell'ambito della misura 14 da parte delle autorità responsabili di tale misura. La sinergia di tali controlli sarà funzionale al mantenimento di una situazione di legalità nell'intero settore suinicolo isolano.

Tutte le aziende suinicole saranno sottoposte ad almeno un controllo ufficiale nel corso dell'anno, in linea con il Manuale Diagnostico per la PSA (Decisione della Commissione 2003/422/CE) e comprendente:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) la verifica dello stato clinico degli animali;
- b) l'effettuazione dei controlli sierologici e se necessario virologici sui suini di età superiore ai tre mesi, con una numerosità di prelievi in grado di evidenziare la PSA se presente con una prevalenza del 5%, e un livello di confidenza del 95%;
- c) controllo anagrafico aziendale ed individuale, con particolare riferimento alla verifica della corrispondenza tra l'identificazione dei suini e i dati presenti sul registro aziendale;
- d) verifica dell'applicazione delle misure di biosicurezza, benessere animale e buone pratiche di allevamento (incluso il non utilizzo di rifiuti di origine animale per l'alimentazione dei suini), finalizzate a prevenire contatti diretti e indiretti con suini di altre aziende e con il cinghiale ai fini del raggiungimento e mantenimento delle qualifiche sanitarie di cui al punto 3.4.10) , anche in funzione della premialità correlata alla misura 14.

Sulla base delle indicazioni del Responsabile dell'UDP, nei territori ad alto rischio le attività di controllo saranno gradualmente intensificate nel corso del triennio 2015-2017 (almeno due controlli/anno); viceversa, nei territori a basso rischio nei quali le attività di eradicazione abbiano portato a risultati soddisfacenti, i controlli sierologici e virologici di cui al punto b) sono modulati di conseguenza.

Per il raggiungimento della qualifica sanitaria di "azienda certificata per PSA" da parte delle aziende nelle quali siano state rilevate carenze sotto il profilo della biosicurezza, il Servizio Veterinario competente impartisce le prescrizioni e stabilisce la tempistica entro la quale l'allevatore deve risolvere le non conformità. Tali aziende saranno sottoposte a monitoraggio con frequenza almeno trimestrale per la verifica del raggiungimento del profilo di "azienda certificata per PSA". Tale monitoraggio sarà effettuato da parte dei servizi veterinari e, per la parte di propria competenza, dall'autorità responsabile per la misura 14; ed includerà un controllo per la valutazione dello stato clinico degli animali, il rispetto dei requisiti relativi al benessere animale e il raggiungimento dei livelli di biosicurezza proporzionati alla consistenza dell'allevamento. La qualifica di "azienda certificata per PSA" potrà essere concessa solo dopo un controllo ufficiale da parte del Servizio Veterinario, che verifichi il possesso dei relativi requisiti.

Per garantire una valutazione uniforme in tutti gli allevamenti sulla loro conformità ai parametri previsti, i servizi veterinari utilizzeranno apposita check-list.

3.4.5 Controlli su stabilimenti, macellerie, ristoranti, aziende agrituristiche e aziende agriturismo-venatorie, porti e aeroporti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Al fine di prevenire il commercio illecito di carni suine e loro prodotti, e disincentivare in tal modo l'illegalità in tutto il settore suinicolo, il Servizio Veterinario delle ASL, congiuntamente ad altri organi di controllo, intensificherà i controlli ufficiali sulle macellerie, attività di agriturismo e sulle altre attività di ristorazione pubblica, comprese le sagre paesane, ove sono vendute e/o consumate carni suine e prodotti derivati, con particolare cura nella verifica della tracciabilità delle carni e della loro conformità alle norme vigenti.

Tutti gli stabilimenti autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004, e tutti gli stabilimenti autorizzati all'invio di carni suine e di prodotti a base di carne suina al di fuori del territorio regionale, in conformità con la Decisione 2014/709/UE sono sottoposti a uno specifico programma di controlli ufficiali da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti; la frequenza dei controlli è stabilita sulla base della classificazione del rischio dello stabilimento.

Nei porti ed aeroporti, i Servizi Veterinari effettuano i controlli ufficiali ai fini di verificare la corretta applicazione delle norme tese ad evitare la diffusione della PSA al di fuori del territorio regionale. Nei porti e negli aeroporti si applicano le misure sanitarie previste nei rispettivi protocolli operativi appositamente elaborati dall'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione e condivisi con il Ministero della Salute.

3.4.6 Eradicazione della PSA nelle popolazioni di cinghiali selvatici e disciplina della caccia al cinghiale

Ai fini della eradicazione della PSA dal cinghiale si applicheranno le misure di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54.

La ridefinizione dell'areale infetto del cinghiale in Sardegna comporta l'inserimento nel calendario venatorio delle regole cui devono attenersi le compagnie di caccia. L'aspetto principale è la realizzazione di locali per lo stoccaggio delle carcasse dei cinghiali cacciati in attesa degli esiti di laboratorio (per la trichinella, oltre che per la PSA), e per l'adeguato smaltimento dei visceri.

In particolare:

- a) i cacciatori individuano e comunicano alla ASL ed alla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente che ne detiene apposito elenco, un referente e il luogo presso il quale vengono raccolti i cinghiali abbattuti. Tali luoghi di raccolta non possono essere situati presso aziende suinicole;
- b) in tutto il territorio della Regione Sardegna è fatto assoluto divieto di abbandonare nelle campagne parti di carcassa o visceri dei cinghiali abbattuti durante la caccia. Tali parti e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

visceri devono essere distrutti mediante infossamento o incenerimento o comunque trattate con modalità tese a scongiurare l'eventuale diffusione virale;

- c) tutti coloro che rinvencono cinghiali morti, sono tenuti a segnalarne il ritrovamento al Servizio Veterinario della ASL, che provvede all'esecuzione di una approfondita indagine epidemiologica secondo le disposizioni di cui al manuale di diagnostica;
- d) i Servizi Veterinari delle ASL, unitamente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale territorialmente competente, e gli altri soggetti competenti in materia, vigilano sui punti di raccolta e sulle attività di caccia;
- e) nelle zone infette da PSA nel cinghiale e nelle zone di restrizione stabilite a seguito di conferma di malattia nei suini domestici, il Servizio Veterinario della ASL competente, sulla base degli indirizzi vincolanti impartiti dal responsabile dell'UDP, regola l'attività venatoria e le relative autorizzazioni.

L'autorizzazione alla caccia, al fine di acquisire i campioni da destinare agli esami di laboratorio per la valutazione epidemiologica, è subordinata ai seguenti requisiti:

- individuazione di un responsabile della compagnia (o il singolo cacciatore), che dovrà garantire il rispetto dei requisiti sanitari impartitigli;
- indicazione dell'elenco dei cacciatori autorizzati;
- indicazione delle zone di caccia;
- disponibilità di locali di stoccaggio delle carcasse degli animali uccisi, fino alla eventuale liberalizzazione delle stesse, la cui idoneità sia stata verificata dai Servizi Veterinari delle ASL.

I Servizi Veterinari provvedono a ritirare dal responsabile della compagnia presso i luoghi concordati oltre al campione di sangue e di diaframma, un campione di milza, per la ricerca virologica della PSA da tutti i cinghiali abbattuti di ogni categoria ed età. Tali campioni sono inviati al più presto al laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'esecuzione degli esami virologici, sierologici e parassitologici.

Il responsabile della compagnia garantisce, sino all'esito delle analisi, la custodia delle carcasse dei cinghiali abbattuti e delle altre parti che non siano state già distrutte con metodi in grado di disattivare il virus. Il veterinario ufficiale, a seguito dell'esito analitico favorevole, autorizza il consumo delle carni. Viceversa in occasione di esito sfavorevole ordina la distruzione delle carcasse.

Questo paragrafo sarà rivisitato alla luce dei risultati della campagna venatoria 2014-2015.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.4.7 Notifica della malattia

La notifica della PSA sarà effettuata in accordo con le seguenti normative e procedure:

- Direttiva 82/894/CE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria);
- Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54: Attuazione della Direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (e successive modifiche N. 332 del 22.12.2004);
- Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003 recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana
- Circolare n. 13691 del 24 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali sulla notifica delle malattie contagiose.
- Decisione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati Membri.

I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894 CEE, attraverso il Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) coerente con il sistema europeo ADNS.

3.4.8 Popolazioni animali soggette alle misure del programma

Popolazione suina domestica: Dai dati registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) relativi alla consistenza di aziende suine e di capi presenti in Sardegna al 30.11.2014 si rileva una popolazione di 171.487 capi suddivisi in 17.759 aziende. Si stima che circa 10.000 suini siano allevati irregolarmente, per lo più tenuti al pascolo non controllato o comunque in assenza di misure di biosicurezza.

Popolazione suina selvatica: la popolazione regionale di cinghiali è stimata in circa 75.000 capi. Studi sono in corso per una più precisa stima di questa popolazione.

3.4.9 Identificazione degli animali e registrazione delle aziende



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La identificazione degli animali e registrazione delle aziende suinicole sarà effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 (art. 1 e art. 2) e del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200 (attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).

I Servizi veterinari delle ASL assegnano il codice aziendale di cui al DPR 317/1996 e registrano in Banca Dati Nazionale (BDN) tutte le aziende suinicole ed autorizzano ogni nuova azienda solo dopo un sopralluogo e verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza. Il suddetto codice aziendale deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro dei suini entro i 70 giorni di età, o, comunque, prima di lasciare l'azienda. Nelle zone sottoposte a restrizione per PSA nel domestico e nel selvatico l'identificazione deve essere anticipata a 45 giorni.

Al fine di poter tracciare efficacemente la filiera alimentare a partire dal suinetto, i suini dovranno essere registrati nel registro cartaceo entro 7 giorni dalla nascita. Sarà inoltre attivata l'identificazione individuale dei riproduttori, ai quali, in aggiunta e contestualmente all'apposizione del tatuaggio, verrà applicata una marca auricolare con numero individuale o dispositivo elettronico. In attesa che entri a regime il numeratore nazionale, relativo all'ordinativo delle marche, il numero progressivo delle marche auricolari che i Servizi Veterinari appongono ai suini all'atto del prelievo sieroematico sarà utilizzato ai fini della identificazione e registrazione dei riproduttori. Il numero identificativo dei riproduttori verrà riportato nel registro individuale, opportunamente vidimato.

Ai fini del presente programma sono soggetti agli adempimenti di cui sopra, e alla tenuta del registro di carico e scarico degli animali, anche i detentori di un solo capo della specie suina, ancorché destinato ad autoconsumo familiare.

3.4.10 Qualifica delle aziende

Le aziende suinicole regolarmente registrate in Sardegna avranno due qualifiche:

- "Azienda controllata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario delle ASL come indicato al punto 3.4.4), il cui esito sia stato favorevole almeno per i parametri clinico e sierologico;
- "Azienda certificata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del servizio veterinario delle ASL come indicato al punto 3.4.4), il cui esito sia stato favorevole per tutti i parametri considerati al punto 3.4.4).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In caso di focolaio di PSA e conseguente istituzione delle zone di protezione e sorveglianza, sarà possibile ricorrere ad eventuali regimi derogatori previsti dalla legislazione vigente in materia di movimentazioni degli animali e dei loro prodotti solo per le aziende che avranno raggiunto e mantenuto la qualifica di azienda certificata per PSA.

3.4.11 Regole sulla movimentazione degli animali

Ogni movimentazione di suini deve essere preceduta da un controllo ufficiale del Servizio Veterinario della ASL effettuato presso l'azienda speditrice, per la verifica dello stato clinico ed anagrafico. La visita clinica deve essere effettuata nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

Su tutto il territorio della Regione Sardegna, saranno autorizzate le movimentazioni dei suini verso il macello solo dalle aziende con qualifica sanitaria "controllata per PSA" e "certificata per PSA". Le movimentazioni "da vita" saranno autorizzate esclusivamente dalle aziende con qualifica sanitaria "certificata per PSA".

Tutti i movimenti dei suini, con destinazione ad altro allevamento o al macello, sono sistematicamente controllati dal Veterinario Ufficiale e le partite sono scortate da apposita certificazione (Mod. IV ex DPR n. 320/1954). I proprietari o detentori di suini hanno l'obbligo, anche ai sensi del D.Lgs. n. 200/2010, di aggiornare il registro di carico e scarico, con le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento entro 3 giorni dall'evento, e caricare nella Banca Dati Nazionale, entro 7 giorni dall'evento, le movimentazioni dei suini; il riscontro dell'inottemperanza a tali disposizioni, sia nel corso dei controlli programmati nelle aziende e/o in quelli a corredo dell'esame clinico previsto obbligatoriamente per la movimentazione dei suini, comporta la ridefinizione del profilo di rischio dell'allevamento stesso e l'eventuale comunicazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria in caso di sospetto reato; determina comunque l'applicazione della prevista sanzione amministrativa (art. 9 del citato D.L.vo n. 200/2010).

Le aziende suine di partenza saranno controllate con esito favorevole nelle 72 ore precedenti per gli aspetti clinici ed anagrafici. Inoltre il Veterinario ufficiale riporta nel quadro E del Modello IV l'esito della visita clinica effettuata sugli animali da movimentare nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

Nel caso delle movimentazioni "da vita" gli animali da movimentare devono anche risultare negativi al controllo sierologico effettuato nei 10 giorni precedenti la movimentazione.

Relativamente al trasporto di suini vivi i Servizi Veterinari delle ASL collaborano con le Prefetture e con le forze dell'ordine preposte, al fine di facilitare l'attività di vigilanza sui mezzi di trasporto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

durante il trasferimento degli animali. In caso di riscontro di suini non identificati e non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, si applicano le seguenti misure:

- sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi, nel più breve tempo possibile e senza la corresponsione di alcun indennizzo con spese a carico del trasportatore;
- sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.

Sanzione specifica: ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, e dell'articolo 6 comma 3 della Legge 218/88 si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00).

3.4.12 Test di laboratorio e procedure di campionamento

I campionamenti nelle aziende suinicole sono effettuati da personale veterinario autorizzato e specializzato, appositamente formato ed in servizio presso le ASL.

I Servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo.

I campionamenti e i test di laboratorio saranno effettuati in base a quanto previsto nel Manuale di Diagnostica (Decisione 2003/422/CE).

3.4.13 Vaccini e protocolli di vaccinazione

Non esistono vaccini contro la PSA.

3.4.14 Misure in caso di risultati positivi per PSA

In caso di conferma ufficiale di focolaio PSA in un'azienda, l'Autorità Sanitaria Locale competente applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 54/2004. Tuttavia, qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il Servizio Veterinario competente per territorio, a seguito dei risultati dell'indagine epidemiologica, può estendere le misure di abbattimento alle aziende che hanno



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

avuto contatti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 54/2004, previo parere favorevole del Responsabile dell' UDP.

In caso di riscontro di sieropositività in aziende in cui uno o più suini siano riscontrati sieropositivi, ma la malattia non venga confermata dagli esiti degli esami clinici, degli esami virologici o delle indagini epidemiologiche, gli animali dell'allevamento verranno abbattuti e distrutti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 54/2004. Qualora le indagini e i risultati dei test di laboratorio indichino che le sieropositività possano essere dovute ad un contatto di vecchia data col virus della PSA in azienda, l'Autorità Competente, previo parere favorevole del Responsabile dell'UDP, e sulla base di un'analisi del rischio e della situazione epidemiologica potrà limitare gli abbattimenti ai solo capi sieropositivi a condizione che i test virologici condotti sui capi sieropositivi abbattuti non confermino la presenza di virus e che i rimanenti capi vengano sottoposti ad ulteriore monitoraggio e sorveglianza nei mesi successivi. L'azienda sarà comunque mantenuta sotto sequestro cautelativo e nessuna movimentazione sarà consentita fino alla conclusione delle indagini e della conferma di esclusione della presenza del virus in allevamento.

I dati relativi a tali riscontri e alle azioni intraprese saranno inseriti nel sistema informativo SIMAN opportunamente implementato.

3.4.15 Ripopolamento delle aziende

Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento totale per PSA, è effettuato sotto il controllo del Servizio Veterinario della ASL competente, secondo le prescrizioni dell'Art. 13. del Decreto Legislativo n. 54/2004, sulla base di una analisi del rischio che prenderà in considerazione la situazione epidemiologica regionale e le risultanze dell'indagine epidemiologica.

Qualora non sia stato possibile individuare la fonte di infezione il ripopolamento dovrà avvenire sempre previa ulteriore verifica delle condizioni di biosicurezza in accordo con la apposita checklist.

3.4.16 Indennizzi per gli allevatori i cui animali siano stati abbattuti e distrutti

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività per peste suina africana sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218, del D.M. 20 luglio 1989, n. 298, del Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 n. 587, per un valore pari al 100 % di quello individuato nel bollettino ISMEA.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Al fine dell'erogazione delle indennità di cui alla norma sopra richiamata, i Sindaci sono tenuti ad inoltrare all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, la pratica completamente ed opportunamente istruita; il Servizio Prevenzione Regionale entro 60 giorni dall'abbattimento provvederà a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

L'Assessorato Regionale dell'Igiene e della Sanità verificherà la documentazione di cui sopra che dovrà essere corredata da una relazione del Servizio Veterinario, riportante la situazione produttiva e riproduttiva dell'allevamento, dalla copia del registro di stalla e dai documenti di trasporto degli animali in ingresso ed in uscita.

Il mancato rispetto della rispondenza dei dati dei parametri produttivi-riproduttivi propri della tipologia compromette l'esito favorevole della liquidazione dell'indennizzo.

In caso di abbattimento e distruzione dei suini ai fini del controllo ed eradicazione della PSA ai sensi del Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n. 54, gli indennizzi previsti dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218 saranno concessi solo agli allevatori le cui aziende abbiano la qualifica di azienda certificata per PSA e previa attenta verifica da parte delle autorità competenti per territorio del rispetto da parte dell'allevatore stesso di tutti gli obblighi di sua competenza relativi alla prevenzione e al controllo della PSA previsti dalle norme sanitarie vigenti, dal presente programma e dalle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dalle Autorità Competenti per territorio.

3.4.17 Controllo sulla implementazione del programma e indicatori

Il presente programma è soggetto a regolare rivisitazione a cura del responsabile dell'UDP e dal Ministero della Salute.

Il Responsabile dell'UDP è responsabile dei flussi informativi relativi alle suddette procedure verso il Ministero della Salute:

- entro il 31 gennaio di ogni anno è trasmessa la relazione contabile annuale;
- entro il 31 marzo di ogni anno è trasmessa la relazione tecnica riassuntiva illustrante le azioni di controllo sierologico svolte nel corso dell'anno precedente;
- ogni trimestre le informazioni contenute nell'allegato tecnico chiamato "flusso trimestrale" è inviato al Ministero contenente un aggiornamento delle attività svolte nell'ambito del presente programma.
- il flusso semestrale riguardante l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all'art. 14 della Decisione 2014/709/UE.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La rivisitazione del programma terra conto dei dati su menzionati e della valutazione dei seguenti indicatori riferiti al 2015:

- di efficacia, con riferimento ai territori delle Province di Cagliari, Oristano e Sassari:
 - 1) Numero dei focolai nel suino domestico e casi nel cinghiale nel 2015 / Numero dei focolai nel suino domestico e casi nel cinghiale nel 2014
 - 2) Percentuale di aziende con suini sieropositivi sul totale delle aziende controllate nel 2015 / Percentuale di aziende con suini sieropositivi sul totale delle aziende controllate nel 2014
- di efficienza, con riferimento all'intero territorio della Sardegna:
 - 1) numero aziende suinicole controllate / numero di aziende suinicole censite
 - 2) numero di aziende agrituristiche controllate / numero di aziende agrituristiche censite
 - 3) numero gruppi di suini irregolari censiti / numero di suini irregolari abbattuti o messi in sicurezza.

5. Benefici del programma

Il presente Programma, attraverso una strategia di intervento mirata ai diversi territori e tenuto conto dell'analisi del rischio con un approccio di tipo centripeto, intende affrontare le criticità derivanti da usi e consuetudini tradizionalmente consolidati relativi all'allevamento del suino.

L'Italia con il presente programma rinnova il proprio impegno a eradicare la malattia e a scongiurare il rischio di fuoriuscita del virus dal territorio della Sardegna e intende attuare tutte le misure ed azioni necessarie per ripristinare le condizioni necessarie ai fini del rilancio del settore suinicolo isolano e della commercializzazione extraregionale delle carni e dei prodotti ottenuti da suini allevati in Sardegna.